

Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici in Italia

TATÒ, Grazia, *The Italian Code of Ethics and Good Governance for the Management of Personal Data for Historical Purposes*. Atlanti, Vol. 16, N. 1-2, Trieste 2006, pp. 27-37.

Original in Italian, abstract in English, Italian and Slovenian, summary in English

The author first briefly situates the Italian Code of Ethics and Good Governance about the consultation of personal data, and then she lingers over the behaviour archivists and archives users must keep when dealing with documentary historical sources.

TATÒ, Grazia, *Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici in Italia*. Atlanti, Vol. 16, N. 1-2, Trieste 2006, pp. 27-37.

L'autore inquadra brevemente il Codice deontologico nella legislazione italiana in merito alla consultabilità. Si sofferma poi sull'analisi del testo che riguarda sia il comportamento che gli utenti e gli archivisti devono assumere per trattamento, utilizzo e gestione deontologicamente corretta delle fonti documentarie storiche.

1. Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80.

2. Legge 241/1990, capo V, artt.22-28 con le modifiche apportate dalla Legge 15/2005, artt. 15-18.

3. Legge 675/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e 676/1996 "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Le due leggi recepirono la Direttiva europea 95/46/CE.

4. 2000/C364/01.

Premessa

Il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici*¹ deve essere brevemente inquadrato nella legislazione italiana per la consultabilità degli atti d'archivio. La storia delle disposizioni normative in merito è piuttosto complessa e prende l'avvio dal DPR n. 1409 del 1963 nel quale all'art. 21 nel quale si dichiaravano liberamente consultabili tutti i documenti ultraquarantennali, quelli cioè ritenuti storici, almeno che:

- non riguardassero "situazioni puramente private di persone" e che non fossero documenti di processi penali che divenivano consultabili dopo 70 anni;
- non fossero "di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato" che divenivano consultabili dopo 50 anni.

Questi limiti vennero poi di fatto riproposti dalla normativa successiva pur con alcune precisazioni di cui si riferirà successivamente.

Nel discorso normativo sulla consultabilità si inseriva nel 1990 la legge sulla trasparenza amministrativa e il diritto all'accesso ai documenti da parte dei cittadini² e nel 1996 la cosiddetta legge sulla privacy³. Da una parte, dunque, si tutelava il diritto all'accesso e dall'altra quello alla riservatezza.

Intanto anche la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 2000⁴ sia affermava i diritti di protezione dei dati personali, il rispetto della vita privata e familiare, sia sanciva la libertà d'informazione e il diritto d'accesso ai documenti per garantire una democrazia sostanziale e la ricerca scientifica. Il concetto espresso dalla normativa europea e ripreso da quella italiana è che ognuno può disporre dei propri dati personali e ha il diritto di diffonderli o tenerli riservati controllando l'uso che i terzi ne fanno.

Altra differenza è data dalla tipologia dell'utente e dalle motivazioni che lo muovono: diverso se si tratta di utente privato o istituzionale, diverso ancora se le finalità sono amministrative o di studio. I concetti di accesso e consultabilità trovano nella storicità degli

atti e nelle motivazioni dei richiedenti la loro distinzione concettuale.

La legge della privacy, nella sua prima formulazione, non chiarendo tale concetto e non ponendo termini temporali alla tutela della riservatezza dei dati, aveva creato un momento d'incertezza e di stallo grave nella possibilità di consultare documenti a fini storici. Infatti, anche i dati relativi all'appartenenza politica, alla religione, allo stato di salute, ecc. di una figura storica vissuta secoli or sono pareva dover essere tutelata!

Si imponeva anche un riordino e una sistemazione della legislazione sugli archivi che era proliferata in modo non organico. Così veniva emanato nel 1999 il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali⁵ con l'intento di pervenire ad una rilettura complessiva della normativa. Tale testo però nasceva già parziale in quanto nella legge delega era previsto che confluissero nel T.U. le leggi sino al 31 ottobre 1998, ma intanto il 30 luglio del 1999 era stato emanato il D.Lgs. 281 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica", testo di fondamentale importanza e che sarà recepito poi nel recentissimo *Codice dei beni culturali*⁶.

Il Codice deontologico

Il D.Lgs 281/1999 per il trattamento dei dati per finalità storiche prevedeva la stesura del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici in Italia* disponendo che "Il Garante promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati" per le finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica e precisa che "il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di comportamento ... costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati".

Pertanto, con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 14 marzo 2001 è stato approntato il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* che comprende tre nuclei:

- il primo costituito dal preambolo e dal Capo I. Principi generali: art. 1-2;
- il secondo dedicato agli archivisti: art. 3-8;
- il terzo dedicato ai ricercatori: art. 9-11.

Nel preambolo il Garante espone le premesse che definiscono alcuni concetti base, quali la non discriminazione nei confronti degli utenti, la cautela nella consultazione dei documenti contenenti dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale e ai rapporti riservati di tipo familiare, richiama inoltre la normativa italiana, la Convenzione europea del 1950, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione euro-

TATÒ, Grazia, *Italiani etični kodeks in nadzor dobrega v vodenju osebnih podatkov za zgodovinske namene*. Atlanti, Zv. 16, Št. 1-2, Trieste 2006, str. 27-37.

Antorica na kratko razpravlja o italijanskem etičnem kodeksu in nadzoru dobrega v prisojanju osebnih podatkov, ko gre za arhivsko gradivo, za tem pa se zaustravlja pri presoji ravnanja arhivskih delavcev in uporabnikov arhivskega gradiva, ko se pri uporabi dokumentacije morajo držati zgodovinskih vironov.

Summary

The "Italian Code of Ethics and Good Governance for the Management Of Personal Data for Historical Purposes" has to be briefly situated in the Italian legislation on archives data consultation. The story of this legislation is quite intricate, and moves from the DPR n. 1409 of 1963, art. 21, in which all the documents more than forty years old, i.e. all the historical documents, were ruled freely accessible, except for the documents regarding very private situations and the documents being part of a criminal trial, accessible after seventy years after their conclusion, and the documents concerning home or foreign affairs, accessible after fifty years. The legislation on consultation was developed in 1990 by the Law on Administrative Openness and the Right of Accessing Documentations and

5. D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

6. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

the so called Privacy Law in 1996, thus on one hand protecting the right to accessibility and on the other hand the privacy. Also the European Chart of Fundamental Rights affirmed in 2000 the right of protecting personal data, the respect for the family and private life, and sanctioned the freedom of information and the right of accessing documentations in order to grant both a real democracy and the scientific research. Meanwhile, on July 30th, 1999, the D.Lgs. 281 was issued, concerning "Regulations for the Personal Data Management for Historical, Statistical and Historical Research Purposes", having the greatest importance and to be absorbed in the recent "Code for the Cultural Heritage".

This D.Lgs 281/1999 provided also the drafting of an "Italian Code of Ethics and Good Governance for the Management Of Personal Data for Historical Purposes" (Guarantee for the Protection of Personal Data Legislative Measure of March 14th, 2001), divided in three parts: the first a Preamble and Part One - General Rules, the Second about archivists, the third about researchers. The whole Italian legislation concerning the accessibility seems on the whole well balanced between two demands/rights: on one hand, the possibility of access to the sources, the only instrument by which writing history as a result of a careful, patient and impartial examination of the sources, i.e. documents and archives; on the other hand, the right of protecting one's private life, dignity, privacy and identity. Both values are equally worthy to be protected by the State, but this needs of course to find a right and reasonable balance of everyone's demands.

pea, il principi individuati dal Consiglio internazionale degli archivi nel 1996, il Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato a Pechino nel 1996, ecc.

PREAMBOLO

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) *Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del D. P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).*

2) *L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma i, lettera b, l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).*

3) *L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.*

4) *I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).*

5) *La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).*

6) *Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare:*

a) *alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero;*

b) *particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti*

riservati di tipo familiare;

c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Segue la parte dedicata ai *Principi generali* nella quale vengono definite le finalità del Codice e il suo ambito di applicazione. A tale proposito è significativo che questo sia esteso anche all'ambito degli archivi storici privati, oltre che a quello degli archivi pubblici.

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la

diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2 (Definizioni)

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

La seconda parte del testo del Codice è dedicata agli archivisti e pare significativo che si cominci con loro e non con gli utenti! Impegno degli archivisti è quello di rispettare diritti e dignità delle persone alle quali i dati si riferiscono, ma anche quello di favorire la ricerca e gli utenti. Recuperare, tutelare, conservare, rendere fruibile, promuovere l'accesso alle fonti, aggiornare i dati, inventariare, riordinare... sono tutti compiti che renderanno effettivo e reale il diritto del fruitore e quello delle persone alle quali i documenti si riferiscono. L'archivio disordinato e privo di strumenti di ricerca è di fatto totalmente non consultabile o, almeno, molto difficilmente consultabile; l'archivio mal conservato e deteriorato fisicamente è anch'esso di fatto "perso" per i ricercatori!

Altro richiamo interessante pare quello che pone l'archivista stesso sullo stesso piano dell'utente quando volesse, come spesso accade, egli stesso farsi ricercatore e svolgere ricerche personali finalizzate a studi e pubblicazioni. Naturalmente, l'archivista è anche tenuto al rispetto del riserbo sia durante gli anni di lavoro che quando avrà cessato la sua attività.

Capo II

REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICETTA DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 3 (Regole generali di condotta)

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli

archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4 (Conservazione e tutela)

1. Gli archivisti si impegnano a:

- a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;*
- b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;*
- c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;*
- d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.*

Art. 5 (Comunicazione e fruizione)

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.

2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse archivistico, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6 (Impegno di riservatezza)

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7 (Aggiornamento dei dati)

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8 (Fonti orali)

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'inter-

vista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

La terza parte del Codice è rivolta agli utenti ai quali viene ricordato che utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e quindi rispondono comunque personalmente di un eventuale non corretto uso. Per contro l'accesso agli archivi pubblici è libero e gratuito e tutti i documenti storici, quindi ultraquarantennali, sono consultabili, fatta eccezione per quelli *riservati* relativi alla politica estera ed interna dello Stato che divengono consultabili dopo cinquant'anni e quelli privati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di famiglia che lo divengono dopo setta anni. Dunque, dopo settanta anni non esiste più alcun documento che sia non consultabile. E' ammessa anche la possibilità di accedere alla documentazione, prima dei termini predetti, facendone motivata richiesta al Ministero dell'interno che la valuterà, sentito il parere del direttore dell'Archivio di Stato competente o del soprintendente archivistico, a secondo che si tratti di archivi statali o pubblici e privati dichiarati di interesse culturale, e udita la Commissione per le questioni inerenti la consultabilità, Commissione di cui fa parte anche un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. L'autorizzazione ricevuta sarà in ogni caso strettamente personale, ma sarà anche concessa, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente, nel rispetto del principio di equità e imparzialità.

Capo III

REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITÀ DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 9 (Regole generali di condotta)

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10 (Accesso agli archivi pubblici)

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consumabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consumabili quaranta anni

dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11 (Diffusione)

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999,

al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12 (Applicazione del codice)

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13 (Violazione delle regole di condotta)

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il complesso normativo italiano in merito alla consultabilità appare nel complesso aver trovato il giusto equilibrio tra le due esigenze/diritto:

- da una parte quella di chi studia di avere la possibilità di accedere alle fonti documentarie che sole possono consentire di scrivere testi di storia “seria”, frutto di un approccio scientifico che richiede un esame attento, paziente ed imparziale delle fonti, che non si accontenta di quanto detto da altri, ma va direttamente alla fonte della storia, cioè ai documenti e agli archivi;
- dall'altra delle persone a vedere tutelata la propria vita privata, la propria dignità, riservatezza e identità.

Due valori entrambi equamente degni di essere tutelati da parte dello Stato, ma questo richiede ovviamente di riuscire a trovare il giusto e accettabile equilibrio nel rispetto delle esigenze di ognuno.

Bibliografia

BONFIGLIO DOSIO, GIORGETTA, *Primi passi nel mondo degli archivi*, Padova 2005.

CARUCCI, PAOLA, *La protezione dei dati personali, l'accesso ai documenti amministrativi e la consultabilità degli archivi storici*, “Archivi & computer”, XVI(2004), 3, pp. 10-36.

PASTURA, MARIA GRAZIA, *Tra codice dei beni culturali e codice della privacy: cosa cambia nella disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione degli archivi e nel diritto di consultazione e di accesso*, “Archivi & computer”, XVI(2004), 3, pp. 37-48.